

di prelievo tecnicamente ed economicamente più idonee, esse possono essere limitate prevedendo la possibilità di mantenere o introdurre pedaggi nonché di introdurre diritti di utenza per l'uso delle autostrade e, a certe condizioni, di altre strade;

considerando che è necessario che i pedaggi e i diritti di utenza non siano discriminatori, non comportino eccessive formalità, non creino ostacoli alle frontiere interne; che le aliquote dei diritti d'utenza devono essere fissate in funzione della durata dell'uso della rete stradale utilizzata;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme dei diritti di utenza e dei pedaggi, è opportuno stabilire talune modalità di applicazione, quali le caratteristiche delle infrastrutture alle quali tali diritti d'utenza e pedaggi sono applicabili, l'aliquota massima dei diritti d'utenza e le disposizioni generali da osservare;

considerando che, in quest'ambito, due o più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza, fatta salva l'osservanza di talune condizioni supplementari; che un tale sistema può tener conto della situazione geografica e economica particolare dei trasportatori di alcuni Stati membri, resa più difficile, in certi casi, dalla situazione politica instabile di alcuni paesi terzi;

considerando che bisognerebbe prevedere un calendario rigoroso per il riesame delle disposizioni della presente direttiva e, se necessario, per il loro adattamento in vista del passaggio ad un sistema di prelievi a carattere maggiormente territoriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

Gli Stati membri procedono, se necessario, a adeguare i rispettivi sistemi di tasse sugli autoveicoli nonché di pedaggi e di diritti d'utenza, secondo le disposizioni della presente direttiva.

La presente direttiva non si applica agli autoveicoli che effettuano trasporti esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri.

Inoltre essa non si applica agli autoveicoli immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, nelle Azzorre e a Madera e che effettuano trasporti esclusivamente in questi territori o tra questi e il territorio continentale rispettivamente della Spagna o del Portogallo.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

— « autostrada », una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprietà finitime, e che:

i) è dotata, salvo in punti determinati o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una striscia di terra non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi;

ii) non presenta intersezioni a raso con alcun'altra stradale, linea ferroviaria o sede tranviaria, o camminatoio per la circolazione pedonale;

iii) è espressamente segnalata come autostrada;

— « pedaggio », il pagamento di una somma determinata per l'esecuzione, da parte di un autoveicolo, di un tragitto situato fra due punti di una delle infrastrutture di cui all'articolo 7, lettera d) basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo;

— « diritti di utenza », il pagamento di una somma determinata che dà il diritto all'utilizzazione da parte di un autoveicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 7, lettera d);

— « autoveicolo », un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbiano un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 t.

### Tasse sugli autoveicoli

#### Articolo 3

1. Le tasse sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

— Belgio: taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovertoegen

— Danimarca: vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

— Germania: Kraftfahrzeugsteuer

— Grecia: Τέλη κυκλοφορίας

— Spagna:

a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

b) impuesto sobre actividades económicas, unicamente per quanto riguarda l'importo dei prelievi riscossi per gli autoveicoli

— Francia:

a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers

b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur

— Irlanda: vehicle excise duties

— Italia:

a) tassa automobilistica

b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica

— Lussemburgo: taxe sur les véhicules automoteurs

— Paesi Bassi: motorrijtuigenbelasting